

15.9 Difesa del soggetto sanzionato

Indice:

- a. Introduzione
- b. L'audizione e gli scritti difensivi
- c. L'opposizione
- d. Normativa di riferimento

La L. 689/1981 garantisce il diritto alla difesa dell'incolpato in ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio.

a. Introduzione

La redazione con precisione dell'**atto di contestazione** e la sua esatta **notificazione** ai soggetti obbligati consentiranno all'Amministrazione di poter sostenere un eventuale contraddittorio nel procedimento sanzionatorio, e alle parti forniranno tutti gli elementi per poter formulare le proprie argomentazioni difensive e richiedere eventualmente l'audizione personale. Ne consegue che la contestazione dell'infrazione risulta funzionale all'esplicazione del diritto di difesa e al contraddittorio fra le parti. La partecipazione difensiva può mettere a disposizione dell'Amministrazione ulteriori prove documentali, che potrebbero anche portare al proscioglimento della parte.

b. L'audizione e gli scritti difensivi

Ai sensi dell'art.18, comma 1, della L. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla data della **notificazione** della violazione, gli interessati, compresi quelli che non hanno inteso avvalersi del **pagamento in misura ridotta**, possono far pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze **scritti difensivi** e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso. Tale termine non è perentorio. Pertanto è ammessa la ricezione fuori termine di deduzioni difensive, e l'amministrazione dovrà comunque tenerne conto nella motivazione dell'eventuale decreto ingiuntivo. Tuttavia, rimane soggetto alla discrezionalità dell'Amministrazione stessa l'accoglimento dell'istanza di **audizione** personale presentata oltre il termine.

Per contro, la richiesta di audizione effettuata nei termini comporta, per l'Amministrazione, l'obbligo di sentire gli interessati. Ne consegue che l'omessa audizione può determinare l'illegittimità, per violazione di legge, del decreto sanzionatorio antiriciclaggio. E' comunque da evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.1786/10 si sono espresse in senso contrario.

c. L'opposizione

Il ricorso in opposizione avverso il decreto sanzionatorio, ai sensi dell'art.22 della L. 689/81 e dell'art.6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150, si propone davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni (sessanta se l'interessato risiede all'estero) dalla **notifica del provvedimento**. Il ricorso presentato oltre i termini è inammissibile.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, lettere e) e f), del D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150, l'autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio è il Tribunale e non il giudice di Pace.

Il giudice, con decreto scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di comparizione delle parti e il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura del cancelliere sia all'opponente, o al suo legale rappresentante, sia al MEF.

Il ricorso va notificato all'Amministrazione e non all'Avvocatura dello Stato. L'opposizione non determina la sospensione del decreto impugnato, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

L'amministrazione redige una comparsa di costituzione e risposta, allegando il provvedimento impugnato e, previa redazione di un indice in calce alla comparsa, tutti gli atti presupposti relativi all'accertamento e alla **contestazione** e **notificazione** della violazione e, a norma dell'art. 167 c.p.c., propone tutte le difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i documenti che offre in comunicazione e formulando le conclusioni.

Il fascicolo depositato in Tribunale deve contenere, oltre alla comparsa e ai documenti prodotti, anche due copie della comparsa per la controparte e per la cancelleria.

Nel giudizio di primo grado l'amministrazione può stare in giudizio personalmente. Tuttavia, nelle fattispecie di maggiore importanza (o per la natura o per l'importo della sanzione) è possibile richiedere il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. A tal fine, è consigliabile inviare anche all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio una copia del ricorso, della comparsa e dei documenti trasmessi al Tribunale.

Il giudice, dopo una o più udienze, terminata l'istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione della causa, salvo che ritenga necessario concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive integrative. Quindi pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione o accoglierla in tutto o in parte, modificando eventualmente l'entità della sanzione e decidendo sulle spese.

Avverso la sentenza sfavorevole la parte soccombente può proporre appello, entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza (prorogabile di quarantacinque giorni se la stessa cade nel periodo feriale: 1° agosto – 15 settembre) o entro trenta giorni dall'eventuale notificazione della sentenza. Dal secondo grado di giudizio in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

In tali casi:

- se la sentenza è favorevole all'Amministrazione e la controparte la impugna, l'Amministrazione prende contatto tempestivamente con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, alla quale invia una relazione;
- se la sentenza è sfavorevole, l'Amministrazione trasmette (immediatamente nel caso di notifica della sentenza) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio la sentenza adottata e una richiesta di valutazione dell'opportunità di proporre appello, esponendo le ragioni a sostegno del gravame.

d. Normativa di riferimento

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V